

Trieste, 28 febbraio 2023

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: COMUNICAZIONE
LEGGE N. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023)
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE
AGEVOLATA IN SOCIETA' SEMPLICE**

L'art. 1 commi da 100 a 106 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ripropone le agevolazioni fiscali per l'effettuazione delle assegnazioni e cessioni agevolate ai soci di alcune tipologie di beni aziendali nonché per le trasformazioni in società semplice.

In particolare si tratta delle seguenti operazioni:

- **assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili** (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e **di beni mobili registrati** (es. autovetture) non strumentali;
- **trasformazione in società semplice di società**, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

L'agevolazione alla cessione o assegnazione richiede anche come condizione che l'assegnatario/cessionario possa **comprovare la qualifica di socio con l'iscrizione a libro soci** al 30/09/2022 ovvero entro il 31/01/2023 ma in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01/10/2022.

La disciplina ricalca le analoghe disposizioni che erano già state emanate con 'art. 1 commi 115-120 legge 208/2015 già oggetto di proroga al 2017 tramite la legge 232/2016.

I benefici fiscali competono per le **operazioni poste in essere entro il 30.9.2023** e si sostanziano:

- 1) in **una imposizione sostitutiva dell'8%** (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- 2) nella possibilità di determinare eventuali plusvalenze su immobili derivanti da assegnazioni ai soci assumendo in luogo del valore normale, il loro **valore catastale** determinato ai sensi dell'art.52 co.4 D.P.R. 131/1986;
- 3) **nell'imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta** annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- 4) nella **riduzione a metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale** ove dovuta mentre le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Si ricorda che le operazioni in questione, in regime ordinario, possono dare luogo a plusvalenze imponibili anche nei casi di assegnazione o trasformazione: in tali casi la plusvalenza sarebbe determinata dalla differenza tra il valore normale del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto e verrebbe tassata sulla base delle aliquote ordinarie, che nel caso di società di capitali è pari al 24% mentre nel caso della società di persone dipende dalla situazione reddituale complessiva del socio.

Pertanto la norma consente un notevole risparmio di imposta che risulta tanto maggiore quanto è maggiore la plusvalenza "latente". Ciò ad esempio si verifica nei casi in cui il bene è entrato a far parte del patrimonio aziendale in epoche relativamente "remote".

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive sopradescritte:

- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Le norme agevolative riproposte nella Legge di Bilancio 2023 possono rivelarsi particolarmente utili e vantaggiose per la sistemazioni patrimoniali fra soci di società, per l'efficiente pianificazione fiscale di soci e società, per l'intestazione personale dei beni e/o il godimento in forma non imprenditoriale dei beni interessati, anche per far fronte a disposizioni che fiscalmente penalizzano il possesso di beni in società commerciali (es. società di comodo, tassazione delle plusvalenze su beni immobili anche dopo il quinquenni di possesso, ecc.).

Cordiali saluti.

Boscolo & Partners